



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 47 del - 9 DIC. 2004

**“Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive G 2000 sulla
Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”**

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;


Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

La presente disposizione è composta di n° 10 pagine

FI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 10 PAGINE



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188, 2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: EURO 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili di Regolamenti e Standard di Trazione e di Cesifer della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/MI.LT. prot. N° 648 del 09/12/2004, con la quale si propone l'emanazione delle "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive G 2000 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale"

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

La presente disposizione riporta le "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive G 2000 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Allegato n.1).


L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

Art. 2

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano le locomotive devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia reso edotto dei contenuti della presente Disposizione.

Le Imprese Ferroviarie devono utilizzare le locomotive G2000 nel rispetto della documentazione validata dal Gestore Infrastruttura.

Le locomotive devono essere utilizzate nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.





Art. 3

Con l'entrata in vigore della presente vengono soppresse le seguenti disposizioni:

- n° 2/04 del 05/01/04 "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive G2000 (04 ÷ 07) SR della Società Swiss Rail Cargo Italy s.r.l. sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";
- n° 20/04 del 10/05/04 "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive G2000 (01÷02) SE della Società SERFER S.r.l. sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";
- n° 29/04 del 22/07/04 "Norme particolari provvisorie per la circolazione della locomotiva G2000 (03) SF della Impresa Ferroviaria Strade Ferrate del Mediterraneo Srl. sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Art. 4

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 12 dicembre 2004.

Michele Elia